

---

---

**DELIBERAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO  
PER L'ESERCIZIO 1941-42**

---

**LA CORTE DEI CONTI  
A SEZIONI RIUNITE**

Nell'adunanza del 25 febbraio 1943,

Presente il Procuratore Generale,

Udita la relazione del Consigliere Amerigo Festa sulla verifica e sull'accertamento del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1941-42 e dei rendiconti delle Amministrazioni speciali, nonché sull'ordinamento dei servizi amministrativi, contabili e giudiziari presso la Corte, durante l'esercizio medesimo,

Veduto il conto consuntivo dello Stato,

Veduti i conti ad esso allegati

dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,

del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza,

della Regia Azienda monopolio banane,

del Regio Istituto Agronomico per l'Africa Italiana,

dell'Amministrazione del Fondo per il culto,

del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma,

dei Patrimoni riuniti ex-economali,

degli Archivi notarili del Regno,

della Cassa delle ammende,

del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena,

dell'Azienda autonoma statale della strada,

dell'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato,

dell'Amministrazione autonoma delle Poste e dei Telegrafi,

dell'Azienda autonoma dei telefoni dello Stato,

degli Uffici del lavoro portuale,

dell'Azienda delle Foreste demaniali,

del Fondo speciale delle Corporazioni,

tutti per l'esercizio 1941-42,

e quello dell'Opera Nazionale Dopolavoro per il periodo dal 29 ottobre 1941, al 28 ottobre 1942,

Veduto il conto della Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato per l'esercizio 1941-42,

Veduti

i prospetti riassuntivi e le dimostrazioni del rendiconto consuntivo dello Stato, così del bilancio come del patrimonio,

i conti delle operazioni di entrata e di uscita delle Tesorerie dello Stato,

tutti per l'esercizio 1941-42,

Ritenuto, per il conto consuntivo del bilancio dello Stato, che le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal conto medesimo, sono conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli Ministeri,

che le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordano nelle singole partite e risultanze finali, con le scritture della Corte;

che i residui passivi al 30 giugno 1942 sono stati accertati dalla Corte in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture;

Ritenuto che i conti delle Amministrazioni dei Monopoli di Stato, del Fondo di massa della Regia guardia di finanza, della Regia Azienda Monopolio Banane, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, dei Patrimoni Riuniti ex-economali, degli Archivi notarili del Regno, del Fondo generale del Corpo degli Agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, dell'Azienda autonoma statale della strada, degli Uffici del lavoro portuale e dell'Azienda delle foreste demaniali corrispondono, quanto alle entrate, con i prospetti periodici e riassuntivi e, quanto alle spese, alle scritture della Corte;

che i residui attivi e passivi dei bilanci delle Amministrazioni predette sono stati regolarmente accertati;

che il conto della Cassa di ammortamento per il debito pubblico interno dello Stato per l'esercizio 1941-42, quelli del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio 1940-41 e del Regio Istituto Agronomico per l'Africa Italiana per gli esercizi 1940-41 e 1941-42 sono stati riconosciuti regolari;

che per i conti delle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato e delle Poste e Telegrafi e dell'Azienda per i servizi telefonici relativi all'esercizio 1940-41 si provvederà alla parificazione in separata sede, mentre per i conti delle stesse Amministrazioni relativi all'esercizio 1941-42 la Corte non può che riservarsi di deliberare quando ne avrà ultimato l'esame;

che non è stato possibile ultimare l'esame del conto consuntivo 1941-42 del Fondo speciale delle Corporazioni le cui contabilità sono da breve tempo pervenute alla Corte;

che per il momento la Corte non può pronunciarsi sulla regolarità del conto dei Regi Stabilimenti Termali di Salsomaggiore per l'anno 1923 essendo in corso ulteriori accertamenti;

Ritenuto, per il conto della Cassa delle ammende allegato al consuntivo della Grazia e Giustizia, che la Corte non esercita alcun controllo su tale gestione;

Ritenuto che la Corte non esercita alcun controllo sulla gestione dell'Opera Nazionale Dopolavoro il cui conto è allegato al consuntivo del Ministero delle corporazioni e che l'Ente medesimo non è compreso fra quelli per i quali sono state accertate dal Ministro delle finanze le condizioni di applicabilità dell'articolo 15 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto, quanto ai conti patrimoniali dello Stato e delle Amministrazioni dei Monopoli di Stato, del Fondo di massa della Regia Guardia di finanza, della Regia Azienda Monopolio Banane, del Regio Istituto agronomico per l'Africa Italiana, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex-economali, degli Archivi notarili del Regno, del Fondo generale del Corpo degli Agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, dell'Azienda autonoma statale della strada, degli Uffici del lavoro portuale e dell'Azienda delle foreste demaniali, che le consistenze patrimoniali al principio e alla chiusura dell'esercizio corrispondono, per la parte che ha relazione con le operazioni di bilancio, ai risultati delle operazioni medesime;

Ritenuto che debbono rimanere integri e riservati gli effetti dei giudizi sui conti degli agenti dello Stato preposti alle riscossioni, ai pagamenti, alla custodia ed al maneggio dei titoli e valori di proprietà dello Stato;

Vedute le leggi 14 agosto 1862, n. 800; 14 agosto 1879, n. 5055; 17 febbraio 1884, n. 2016; 22 luglio 1874, n. 1962; 14 luglio 1887, n. 4728; 30 luglio 1896, n. 343; 22 aprile 1905, n. 137; 27 maggio 1905, n. 206; 7 luglio 1909, n. 229; 24 maggio 1908, n. 205; 15 aprile 1909, n. 188; 20 giugno 1909, n. 336; 2 giugno 1910, n. 277; 13 luglio 1910, n. 442; 17 luglio 1910, n. 511; 6 luglio 1911, n. 650; 21 luglio 1911, n. 781; 16 dicembre 1912, n. 1312; 16 febbraio 1913, n. 89; 19 luglio 1914, n. 728; 26 giugno 1919, n. 1005; 27 luglio 1919, n. 1255; 2 dicembre 1919, n. 2428; 21 marzo 1920, n. 650; 26 settembre 1920, n. 1311; 16 giugno 1927, n. 1275; 17 maggio, 6 e 9 dicembre 1928, nn. 1094, 3474, 2783; 27 maggio 1929, n. 848; 9 maggio 1932, n. 547; 3 aprile 1933, n. 255;

Veduti i Regi decreti 5 ottobre 1862, n. 884; 4 maggio 1885, n. 3074; 15 giugno 1905, n. 259; 5 luglio 1908, n. 215; 25 novembre 1910, n. 837; 18 febbraio 1911, n. 298; 22 giugno 1916, n. 753; 28 giugno 1917, n. 1066; 29 giugno 1919, n. 1063; 22 gennaio 1920, numero 135; 21 marzo 1920, n. 304; 3 giugno 1920, n. 700; 7 giugno 1920, n. 863; 17 giugno 1920, n. 910; 15 luglio 1920, n. 1212; 22 luglio 1920, n. 1233; 25 novembre 1920, n. 2200; 27 ottobre 1922, n. 1523; 18 novembre 1923, nn. 2440 e 2441; 23 maggio 1924, n. 827; 23 aprile, 14 giugno e 4 settembre 1925, nn. 520, 884 e 1627; 19 febbraio 1926, n. 119;

13 e 17 febbraio, 17 marzo, 28 aprile, 5 e 12 agosto e 8 dicembre 1927, nn. 300, 324, 401, 628, 1414, 1546 e 2258; 17 maggio 1928, n. 1094; 6 maggio e 2 dicembre 1929, nn. 970 e 343; 24 settembre 1931, n. 1277; 12 luglio 1934, n. 1214; 2 dicembre 1935, n. 2085; 13 gennaio 1936, n. 70; 30 dicembre 1937, n. 2584; 27 luglio 1938, n. 2205; 30 marzo 1942, n. 442; 7 gennaio 1943, n. 1;

Veduti i decreti luogotenenziali 8 giugno 1917, n. 1068; 8 novembre 1917, n. 1893; 14 luglio 1918, n. 1032; 15 settembre 1918, n. 1318; 17 ottobre 1918, n. 1615; 24 novembre 1918, n. 1748; 16 gennaio 1919, n. 41;

DICHIARA:

regolare in conformità delle sue scritture il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1941-42 con le seguenti risultanze:

*Conto della competenza:*

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate. . . . .	L. 41,223,816,235.60	
Spese accertate. . . . .	» 118,569,357,767.90	
		Disavanzo . . . L. 77,345,541,532.30

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate. . . . .	L. 49,796,958,801.41	
Spese accertate. . . . .	» 4,171,834,001.68	
		Avanzo . . . » 45,625,124,799.73
		Disavanzo risultante . . . L. 31,720,416.732.57

*Conto dei residui:*

Residui attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1941-42 . . . . .	L. 2,810,908,984.94
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza degli esercizi precedenti . . . . .	» 2,376,174,759.28
Somme riscosse e non versate entro il 30 giugno 1942 . . . . .	» 1,115,856,362.18
Totale dei residui attivi . . . . .	L. 6,302,940,106.40

Residui passivi:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1941-42 . . . . .	L. 17,566,792,744.86
Somme rimaste da pagare in conto competenza degli esercizi precedenti . . . . .	» 10,363,180,001.52
Totale dei residui passivi . . . . .	L. 27,929,972,746.38

Dichiara inoltre regolari:

- il conto consuntivo dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
  - il conto consuntivo del Fondo massa della Regia guardia di finanza;
  - il conto consuntivo della Regia Azienda Monopolio Banane;
  - il conto consuntivo del Regio Istituto agronomico per l'Africa Italiana;
  - il conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo per il culto;
  - il conto consuntivo del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma;
  - il conto consuntivo dei Patrimoni riuniti ex-economali;
  - il conto consuntivo degli Archivi notarili del Regno;
  - il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena;
  - il conto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della Strada;
  - il conto consuntivo degli Uffici del lavoro portuale;
  - il conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali;
  - il conto della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato;
- tutti per l'esercizio 1941-42.

**Manda rinviarsi i predetti conti, col visto della Corte, al Ministro delle finanze insieme con la presente deliberazione e con l'annessa relazione da presentarsi alle Assemblee legislative.**

**Dichiara parimenti regolari il conto consuntivo del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio 1940-41 e quello del Regio Istituto Agronomico per l'Africa Italiana per l'esercizio 1940-41.**

**Si riserva di deliberare sui conti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e di quella delle Poste e Telegrafi, dell'Azienda per i servizi telefonici e del Fondo speciale delle Corporazioni relativi all'esercizio 1941-42.**

**Mantiene la riserva fatta di deliberare sui conti delle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e Telegrafi e dell'Azienda per i servizi telefonici per l'esercizio 1940-41 e su quello dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore per l'anno 1923.**

**Non trova luogo a deliberare sui conti della Cassa delle ammende e dell'Opera Nazionale Dopolavoro.**

*Il Presidente*

**GASPERINI**

*Il Segretario Generale*

**MANCINI**

---

---

## NOTA PRELIMINARE

---

L'unita relazione espone, per esplicita norma di legge (1), le osservazioni della Corte dei conti intorno al modo col quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle disposizioni in vigore. A' sensi della norma stessa, due speciali capitoli fanno inoltre presenti le variazioni e le riforme che si ritengono opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti, e le ragioni che hanno indotto la Corte ad apporre il proprio visto con riserva ad alcuni decreti.

\* \* \*

Tale esposizione è preceduta da un riassunto del rendiconto generale dello Stato, parificato con la deliberazione che precede, e del quale si illustrano i risultati, tenendo conto delle disposizioni del Regio decreto-legge 28 ottobre 1935, n. 1844, e del decreto 22 novembre 1935 del Capo del Governo.

\* \* \*

La parte III della relazione contiene, infine, secondo il consueto, una breve esposizione di quanto la Corte ha compiuto nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose.

---

(1) Cfr. articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.